

n. 10/2022 Liq. Patr.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

Fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Il Giudice delegato,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14 ter* e segg. della L. n. 3/2012 n. 10/2022 L.P.;

vista la domanda presentata da Michela Gregorio e la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza in quanto l'istante risiede in Montirone (BS), Via Capriolo, n. 37;

vista la relazione particolareggiata redatta da parte della dott.ssa Barbara Bocchi nominata quale gestore della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012;

ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso gestore della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art.14 *quinqüies* della L. n. 3/2012;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di **MICHELA GREGORIO** nata a Brescia il 10.10.1978 e residente in Montirone (BS), Via Capriolo, n. 37 per la durata minima di quattro anni e per l'effetto:



- a) nomina **liquidatore la dott.ssa Barbara Bocchio** con studio in Brescia autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, e così via) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti e così via;
- b) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- c) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- e) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati a cura della Cancelleria nell'apposita area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*" del sito del Tribunale di Brescia (a tal fine il Liquidatore nominato provvederà a depositare copia dei documenti da pubblicare con oscuramento dei soli dati sensibili);
- f) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;
- g) ai sensi degli artt. 14 *quinquies*, c. II, lett. e) e 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 autorizza il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di € 180,00=, che sarà invece acquisita alla procedura, con



autorizzazione al liquidatore a richiederne il pagamento diretto in favore della procedura anche al terzo obbligato (datore di lavoro) mediante accredito sul c.c. intestato alla procedura medesima;

h) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla L. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14 *octies*, c. IV, L. n. 3/2012);
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14 *novies*, c. I, L. n. 3/2012);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14 *novies*, c. II, L. n. 3/2012);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);
- richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. D.M. 202/2014);
- richiesta di chiusura della procedura (art. 14 *novies*, c. V, L. n. 3/2012);

i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 L.F.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Brescia, 04/03/2022

Il Giudice delegato



Alessandro Pernigotto

